



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA PER LO STUDIO DEI TUMORI EREDO-FAMILIARI

*Emanato con Decreto 21 luglio 2014, n.717
Entrato in vigore il 21 luglio 2014*



UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA PER LO STUDIO
DEI TUMORI EREDO FAMILIARI**

INDICE

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	3
Art. 5 - Personale aderente al Centro.....	3
Art. 6 - Organi del Centro.....	4
Art. 7 - Direttore Scientifico del Centro.....	4
Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro.....	4
Art. 9 - Finanziamenti.....	5
Art. 10 - Amministrazione.....	5
Art. 11 - Modifiche al regolamento.....	5
Art. 12 - Cessazione del Centro.....	5



Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di Ricerca per lo "STUDIO DEI TUMORI EREDO FAMILIARI".

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche, è ivi funzionalmente e logisticamente allocato e usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento, o da altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro ha lo scopo di:
 - a. Promuovere la ricerca di base e traslazionale dei tumori eredo familiari;
 - b. Promuovere la definizione di protocolli diagnostici-terapeutici e preventivi, da applicare in tutte le specialità coinvolte nello studio e nella individuazione dei tumori eredo familiari;
 - c. Contribuire alla formazione di ricercatori e docenti delle discipline coinvolte nello studio dei tumori eredito familiari;
 - d. Promuovere iniziative di trasferimento culturale e sanitario verso il territorio di riferimento, sviluppando rapporti con la medicina del territorio per individuare precocemente i portatori di mutazioni note;
 - e. Promuovere iniziative con altre istituzioni di ricerca in Italia e all'estero, per realizzare progetti di ricerca a livello locale, nazionale ed internazionale;
 - f. Favorire la diffusione e la divulgazione delle conoscenze mediante comunicazioni, convegni, corsi, iniziative editoriali e pubblicistiche e ogni altro programma formativo ed informativo utile al perseguimento delle sue finalità.

Art. 4 - Attività del Centro

1. Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed associazioni con interessi convergenti. Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dai finanziatori potranno essere istituiti premi di ricerca o borse di studio. Rientra tra le attività del Centro la possibilità di curare la pubblicazione di articoli, testi e manuali e rapporti sugli argomenti elencati nell'articolo 3.
2. L'attività del Centro è verificata ogni due anni dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche e dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 5 - Personale aderente al Centro

1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti, possono aderire al Centro:
 - a. professori e ricercatori dell'Università dell'Insubria, di altri Atenei italiani e stranieri,
 - b. studiosi afferenti a centri e enti di ricerca pubblici e/o privati
 - c. professionisti esperti nei settori di attività del Centro



2. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda di adesione corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dettagliata dei temi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico del Centro. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Centro che sono esterni all'Università dell'Insubria possono esprimere solo parere consultivo sulle materie oggetto di deliberazione da parte del Centro e non concorrono alla formazione del numero legale. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile.
4. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'Università o da terzi mediante convenzioni con l'Università. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro.

Art. 6 - Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:
 - a. il Direttore Scientifico;
 - b. il Consiglio Scientifico

Art. 7 - Direttore Scientifico del Centro

1. Il Direttore Scientifico del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori dell'Università dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio Scientifico stesso. E' nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro. Le funzioni di Direttore dovranno, di regola, essere attribuite ad un professore o ricercatore a tempo pieno. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere confermato; almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede alla designazione del Direttore Scientifico. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico.
2. Il Direttore:
 - a. rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità accademiche, sovrintende e coordina l'attività svolta dal Centro;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Scientifico;
 - c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
 - d. predispone e sottopone al Consiglio Scientifico e al Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il Centro, la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
 - e. designa un Vice Direttore tra i professori o ricercatori aderenti al Centro, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in caso di impedimento o di assenza.

Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dal Direttore Scientifico e da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i Professori e Ricercatori membri del Centro. Il Consiglio Scientifico-



co è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica un triennio.

2. Il Consiglio Scientifico:
 - a. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
 - b. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico;
 - c. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
 - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - f. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.
3. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente più della metà dei membri. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

Art. 9 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con finanziamenti derivanti da:
 - a. contributi assegnati da Dipartimenti o Facoltà;
 - b. contributi di Enti e privati.

Art. 10 - Amministrazione

1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche.

Art. 11 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico del Centro con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 12 - Cessazione del Centro

1. Il Centro cessa su proposta degli aderenti al Centro, con delibera approvata a maggioranza dei 2/3.